

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1108
Del 12 AGO, 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. G.R. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 1.095,55
----------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 7203 del 07/06/2019 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 30/04/2019 del Sig. G.R. (matric.4010855) - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

Rilevato che il Sig. G.R. alla data del 29/04/2019 non aveva fruito di gg. 3 (tre) di ferie relative all'anno 2018 e di gg. 10 (dieci) di ferie relative all'anno 2019 come si evince dalla nota prot. n. 255931/UOR46 del 03/10/2019 della Direzione del Distretto Socio Sanitario Unico di Bari, nonché dal prospetto riepilogativo delle ferie;

Accertato :

- che nella suddetta nota il Direttore del citato Distretto ha specificato che “le ferie relative all'anno 2018 sarebbero state smaltite entro il primo semestre dell'anno successivo ma i numerosi episodi di malattia ne hanno impedito la fruizione”;

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie da parte del Sig. G.R. è dipesa dall'improvviso decesso del medesimo;


Preso atto che l'art. 72 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

Preso atto che l'art. 33 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo";

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 13 (tredici) di ferie relative agli anni 2018 e 2019 maturate e non fruite alla data del decesso dell'ex dipendente;


Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, ai sensi dell'art. 2122 c.c., agli eredi del Sig. G.R. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 13 (tredici) di ferie maturate e non fruita alla data del 30/04/2019 di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere, pertanto, in favore degli eredi del Sig. G.R. la somma, al lordo delle ritenute di legge, **di €.804,49** per monetizzare n. 13 giorni di ferie maturate e non fruita relative agli anni 2018 e 2019;

di imputare la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP, di €.1.095,55 ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 804,49 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 222,68 al Conto 260.140.00860 – Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 68,38 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico e al Settore Previdenza dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

di notificare l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

